



ARTIGIANCASSA

Gruppo BNP PARIBAS

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI
CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

Edizione 2008

PREMESSA

Artigiancassa - Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane S.p.A.¹ gestisce, per conto della Regione del Veneto, il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane effettuate dalle Banche (L. 25 luglio 1952, n. 949).

Sono autorizzate a compiere le operazioni previste dalla presente disciplina le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

PARTE I

AMMISSIONE DEL FINANZIAMENTO AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane e i loro consorzi (v. L.R. 67/87) con sede operativa nel Veneto, rientranti nei parametri di cui al D.M. 18/04/05, che ha recepito la Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, concernente la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUCE 124/36 del 20/05/2003), con esclusione di quelle appartenenti, ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 1998/2006 “*de minimis*”, ai settori riportati nell'appendice n. 1.

2. Domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi deve essere compilata dall'impresa artigiana² e dalla Banca, per le parti di rispettiva competenza, utilizzando esclusivamente lo schema riportato in appendice n. 2; la predetta domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere trasmessa dalla Banca alla **Sede Regionale dell'Artigiancassa – Ufficio Regionale per il Veneto** - entro il termine di 3 mesi dalla data di decorrenza del contributo³.

Ai fini della verifica del rispetto del termine fa fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi anteriori alla data della domanda medesima⁴.

¹ Per brevità successivamente denominata “Artigiancassa”.

² Per brevità successivamente denominata “impresa”.

³ V. Parte I, paragrafo 10.

⁴ Sono finanziabili anche le spese sostenute dalle imprese anteriormente alla data di iscrizione all'Albo artigiano, fermo restando il limite temporale rispetto alla domanda.

Inoltre, per i provvedimenti di concessione delle agevolazioni di importo superiore a 154.937,07 Euro, assoggettati alle disposizioni in materia di antimafia, deve essere allegato il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane corredato dell'apposita "dicitura antimafia" della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La disposizione di cui sopra, che riguarda la documentazione antimafia, non si applica alle attività artigiane esercitate in forma di impresa individuale.

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, Artigiancassa comunica alla Banca e all'impresa beneficiaria il numero di posizione assegnato alla richiesta e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria; dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 6.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività dell'impresa e le spese tecniche di progettazione nel limite del 5% della spesa ammessa; all'acquisto e ristrutturazione o la sola ristrutturazione di siti dismessi;
- b) all'acquisto di macchine, attrezzature e autoveicoli nuovi⁵, ovvero usati⁶ nel rispetto della norma 4 del Regolamento (CE) N. 448/2004, posti al servizio dell'attività dell'impresa;
- c) all'acquisto di aziende e loro rami, compresi nell'ammontare del finanziamento l'avviamento e le scorte;
- d) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze;
- e) ai progetti di innovazione di prodotto, di processo e all'acquisizione di sistemi di qualità aziendale documentati dalla certificazione normativa (marchi CE, UNI, ecc.);
- f) all'acquisto di servizi di marketing e di materiale promozionale;
- g) alla formazione di scorte di materie prime e di altri prodotti relativi all'attività dell'impresa⁷.

Sono in ogni caso esclusi gli aiuti elencati nell'art. 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 "de minimis" riportati nell'appendice n. 1.

⁵ Qualora dalla documentazione non si rilevi che trattasi di macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice, ovvero della Banca.

⁶ L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile (norma applicativa nr. 4 del Regolamento (CE) N. 448/2004) se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:

- a) una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo del materiale simile nuovo (dichiarazione resa da un perito iscritto all'Albo professionale);
- c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti (dichiarazione resa da un perito iscritto all'Albo professionale).

⁷ Per tali destinazioni deve essere presentata una domanda separata.

La effettiva destinazione del finanziamento all'attività dell'impresa deve essere mantenuta, materialmente e giuridicamente, per tutta la durata della agevolazione, sotto pena di revoca del contributo.

Il finanziamento agevolato:

- a) può comunque riguardare, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Regolamento CE n. 1998/06 "*de minimis*", la quota dell'investimento che ha beneficiato di interventi agevolativi previsti da altre normative statali e/o regionali qualora con tale cumulo non sia superata l'intensità dell'agevolazione fissata per quest'ultimi interventi dalla specifica normativa comunitaria che li disciplina (regolamento d'esenzione per categoria, decisione della Commissione);
- b) non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es.: IVA);
- c) può essere estinto anticipatamente, previa comunicazione della Banca ad Artigiancassa, con recupero proporzionale del beneficio concesso al tasso applicato nella attualizzazione vigente alla data di attualizzazione stessa.

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dalla Banca; in quest'ultimo caso, la Banca dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato Artigiancassa".

La documentazione di spesa e' costituita da fatture quietanzate⁸ - in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato in appendice n. 3⁹ - ovvero, per l'acquisto di locali o di acquisizione di aziende e loro rami, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la predetta documentazione deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale¹⁰ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto reale di godimento di durata non inferiore a quella del finanziamento che può essere attestato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente imputati ai locali utilizzati per l'attività dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è finanziabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività dell'impresa.

⁸ La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, da una ricevuta bancaria rilasciata a seguito avvenuto pagamento, in una ricevuta di contrassegno.

⁹ Le fatture rimangono comunque a disposizione dell'Artigiancassa che, ai sensi del D.P.R. 445/00, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse, anche in originale.

¹⁰ La dichiarazione può essere resa anche da un tecnico della Banca finanziatrice.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso dell'attività dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento finanziabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella del finanziamento che può essere attestato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

4. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati agli immobili (acquisto, costruzione, ampliamento e ammodernamento) ovvero all'acquisto di aziende e loro rami e di 6 mesi per gli investimenti aventi le restanti destinazioni.

Dalla fine del periodo di utilizzo¹¹ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

La copia autentica del contratto di finanziamento resterà a disposizione di Artigiancassa presso la Banca.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

5. Importo massimo e minimo del finanziamento ammissibile al contributo

Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo interessi è stabilito in 250.000,00 Euro per la destinazione elencata nel paragrafo 3 dalla lett. a) alla f).

L'importo massimo ammissibile al contributo in conto interessi per i consorzi e le società consortili, costituite anche in forma cooperativa, di cui all'art. 6 della legge n. 443/85 è stabilito in 150.000,00 Euro per socio, fino al limite massimo di 1.000.000,00 di Euro, per la destinazione elencata nel paragrafo 3 dalla lett. a) alla f).

Per i finanziamenti di cui alla lett. g) del paragrafo 3, il cui credito è concesso a carattere rotativo, l'importo ammissibile non può superare 75.000,00 Euro.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 17.000,00 Euro.

¹¹ Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.

6. Ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi

La domanda di ammissione del finanziamento al contributo in conto interessi, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione¹² all'esame del Comitato Tecnico Regionale per il Veneto di cui all'art. 37 della legge n. 949/52.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa comunicazione effettuata da Artigiancassa.

L'ammissione al contributo in conto interessi è deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o della documentazione che deve completare la stessa; entro 15 giorni dalla data della delibera viene data comunicazione alla Banca e all'impresa beneficiaria dell'ammissione medesima e del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

Il Comitato può deliberare:

- a) in presenza di fondi, la concessione del contributo in conto interessi;
- b) in carenza di fondi, l'ammissione al contributo con riserva, da sciogliere se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive di agevolazione da praticare all'impresa saranno comunicate dall'Artigiancassa al momento dello scioglimento della riserva stessa.

A seguito dello scioglimento della riserva, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi.

Qualora la riserva non venga sciolta entro il termine di due anni dalla data di inizio dell'ammortamento l'operazione medesima non beneficerà del contributo in conto interessi e resterà regolata al tasso di stipula. Di tale circostanza viene data comunicazione ai soggetti in precedenza indicati.

7. Misura del contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato, in funzione delle finalità dell'investimento, sulla base di un tasso vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al:

- a) 45% del tasso di riferimento nel caso di nuove imprese, di imprese giovanili, di imprese femminili, di consorzi costituiti anche in forma cooperativa, di consorzi costituiti per la

¹² Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali. In particolare, in ordine alla formazione di scorte, sono ammesse in via prioritaria alle agevolazioni le domande presentate da imprese di nuova costituzione, cioè iscritte all'Albo artigiano da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

partecipazione a gare (Reg. 5 dicembre 2005, n. 1), per l'acquisto e ristrutturazione o la sola ristrutturazione di siti dismessi, per progetti di innovazione di prodotto, di processo e di certificazione normativa (lett. e del punto 3.)¹³;

b) 35% del tasso di riferimento nei rimanenti casi.

Per la migliore efficacia dell'agevolazione e l'ottimale utilizzo delle risorse disponibili, potranno essere apportate modifiche agli importi e limiti delle agevolazioni mediante provvedimento della Struttura Regionale competente, da emanarsi dopo aver sentito il Comitato Consultivo per il Credito all'Artigianato di cui all'art. 12 della L.R. 48/93.

La misura del tasso di riferimento è indicata ed aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura è resa pubblica sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

6. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento:

- a) di dieci anni per i finanziamenti aventi le destinazioni di cui alla lettera a) e c) del precedente paragrafo 3;
- b) di cinque anni per i finanziamenti aventi le destinazioni elencate nel paragrafo 3 lett. b) e dalla lett. d) alla g);

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite. In tale ipotesi, la parte residua dell'ammortamento non assistita dal contributo resterà regolata al tasso contrattuale.

9. Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato

13

- Per nuove imprese si intendono le imprese di nuova costituzione iscritte all'A.I.A. da non più di due anni dalla data della domanda;
- per imprese giovanili si intendono le imprese individuali i cui titolari siano persone (nelle società e nelle cooperative i cui soci siano per almeno il 60%) di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- per imprese femminili si intendono le imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni o le società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno 2/3 da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il 51% di proprietà di donne.
- I siti dismessi sono ritenuti tali qualora non più utilizzati da almeno un anno antecedente la data di entrata in vigore dei presenti criteri sulla base di una attestazione rilasciata dal Comune cui ricade l'intervento e l'ammissione al beneficio è subordinata al rispetto della norma n. 6 del Reg. CE 448/04.

I finanziamenti sono concessi in osservanza alla regola comunitaria “*de minimis*” in base alla quale l'importo complessivo degli aiuti pubblici concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro (100.000,00 Euro quando concessi ad una impresa attiva nel settore del trasporto su strada) negli ultimi tre esercizi finanziari. Verranno rispettate in ogni caso le normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato.

I richiedenti sono obbligati a fornire ad Artigiancassa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti rientranti nel regime “*de minimis*” ricevuti negli ultimi tre esercizi finanziari, al fine di consentire l'accertamento che il nuovo aiuto richiesto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti “*de minimis*” concessi nel periodo di riferimento a un livello eccedente il massimale di cui sopra.

Per quanto concerne il calcolo dell'elemento di aiuto, Artigiancassa si atterrà alle disposizioni vigenti impartite dalla Commissione Europea e dalla competente Direzione Generale per la concorrenza.

10. Calcolo, decorrenza ed erogazione del contributo in conto interessi

Il contributo:

- a) è determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione quale quota parte degli interessi calcolati al tasso di riferimento di cui al paragrafo 7 applicato ad un piano di ammortamento a rata costante e sviluppato in relazione alla periodicità delle rate di ammortamento pagate dall'impresa;
- b) decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁴;
- c) è erogato in unica soluzione all'impresa entro 60 giorni dalla delibera di concessione. A tal fine, il contributo spettante è attualizzato al tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima ed è versato alla Banca che dovrà provvedere ad accreditarlo all'impresa entro 30 giorni dalla ricezione e con valuta pari a quella applicata da Artigiancassa. Tale modalità potrà essere modificata con provvedimento del Dirigente della competente Struttura regionale.

La Banca è tenuta ad informare tempestivamente Artigiancassa, anche a mezzo fax, in merito alla non regolare esecuzione del piano di rimborso del finanziamento¹⁵ e alle comunicazioni rese a termini di contratto dall'impresa circa eventuali cessazioni/modificazioni dell'attività e/o variazione della destinazione aziendale del bene finanziato.

11. Rinuncia e revoca del contributo in conto interessi

Artigiancassa si riserva la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza, durante tutta la durata dell'operazione prevista al paragrafo 8, delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso al contributo in conto interessi.

La rinuncia totale del contributo, comunicata ad Artigiancassa dall'impresa o dalla banca per conto dell'impresa, comporta la restituzione totale del medesimo maggiorato degli interessi legali

¹⁴ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹⁵ A tal fine non è considerato regolare pagamento quello effettuato a seguito di azioni ingiuntive ovvero intervenute successivamente all'estinzione contrattuale.

calcolati dalla data di erogazione a quella di recupero. Diversamente, la rinuncia parziale del contributo (e nei casi riportati di seguito, dalla lett. c alla lett. g) comporta il rimborso della parte di contributo eventualmente fruito successivamente alla data della rinuncia e/o dell'evento maggiorato degli interessi legali.

La revoca delle agevolazioni è disciplinata dall'art. 11 della L.R. 5/2000 e successive modifiche.

Viene disposta la revoca totale o parziale, a seguito controllo o con qualsiasi altro mezzo di accertamento, nei seguenti casi:

- a) agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie false e/o reticenti;
- b) qualora, a seguito dell'effettuazione dell'attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all'agevolazione con quanto effettivamente realizzato,
- c) sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata della agevolazione (salvo il caso della sopravvenuta perdita del requisito per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall'art. 4 della legge n. 443 del 1985 a seguito della realizzazione dell'iniziativa agevolata e sempreché l'impresa mantenga i parametri delle P.M.I.);
- d) cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione prima dei termini previsti nel paragrafo 8;
- e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento agevolato;
- f) cessione di azienda, o cessione del ramo d'azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l'impresa intesa a subentrare nell'agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità;
- g) in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo – previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

In tali casi la cessazione dell'agevolazione decorre dalla data dell'evento che ha causato la perdita del diritto. Il contributo indebitamente percepito va restituito con l'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 5 del 28 gennaio 2000, art. 11 e successive modifiche.

La comunicazione di revoca parziale o totale del beneficio è trasmessa da Artigiancassa, oltre all'impresa, anche alla competente struttura della Regione del Veneto.

Ad Artigiancassa compete il recupero del contributo erogato, degli interessi e delle eventuali maggiorazioni, effettuato mediante le specifiche iniziative previste dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. n. 123/98.

In caso di revoca e fatte salve eventuali modifiche normative, ai sensi dell'art. 11, comma 6 bis, della L.R. 5/2000, è prevista la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di restituire ratealmente il contributo (comprensivo di interessi e delle eventuali maggiorazioni) di importo superiori a 3.000,00 Euro.

Alla Regione del Veneto compete l'eventuale applicazione della sanzione che sarà successivamente notificata con proprio provvedimento all'impresa stessa.

PARTE II

TRATTAMENTO FISCALE E TRIBUTARIO

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, che sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/52.

L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo interessi e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le ritenute vengono effettuate da Artigiancassa all'atto dell'erogazione del contributo.

A fronte delle ritenute effettuate, Artigiancassa rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.